

Cass., civ. sez. II, del 6 ottobre 2016, n. 20041

Anche tali motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Il fondo oggetto di collazione fu venduto da Giuseppa Marchese nel 1984, allorquando aveva destinazione agricola, per un importo di £ 15.000.000; al momento dell'apertura della successione, nel 2003, esso era divenuto edificabile ed il suo valore è stato stimato dal consulente tecnico nominato in corso di causa in ragione di E 108.000,00.

La Corte di merito ha osservato che la collazione dovesse avvenire per imputazione, mediante conferimento nell'asse ereditario, a carico dell'appellata, oggi ricorrente, del valore del terreno donatole dal padre, da determinare con riguardo al momento dell'apertura della successione: infatti - ha spiegato - il coerede donatario aliena a proprio rischio ove ceda il bene oggetto della collazione prima di quel momento.

Ha precisato che il conferimento in natura o per imputazione integra un'ipotesi di obbligazione alternativa fondata sul presupposto della sostanziale equivalenza delle prestazioni: equivalenza che verrebbe ad essere alterata ove a fronte dell'impossibilità della prima per preventiva scelta dell'obligato, alla seconda consegua un'utilità minore per gli altri legittimari, quando invece la finalità della collazione è quella di assicurare, tendenzialmente, una parità di trattamento nei reciproci rapporti dei coeredi.

Ciò posto, stante l'alienazione del bene, la collazione non poteva avvenire che per imputazione.

Stabilisce l'art. 747 c.c. che la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'apertura successione.

La collazione per imputazione costituisce una fictio iuris, per effetto della quale il coerede che, a seguito di donazione operata in vita dal de cuius, abbia già anticipatamente ricevuto una parte dei beni a lui altrimenti destinati solo con l'apertura della successione, ha diritto a ricevere beni ereditari in misura ridotta rispetto agli altri coeredi, tenuto conto del valore di quanto precedentemente donatogli: valore determinato al detto momento dell'apertura della successione, senza che i beni oggetto della collazione tornino materialmente e giuridicamente a far parte della massa ereditaria, incidendo i medesimi esclusivamente nel computo aritmetico delle quote da attribuire ai singoli coeredi secondo la misura del diritto di ciascuno (Cass. 30 luglio 2004, n. 14553, in motivazione; Cass. 27 febbraio 1998, n. 2163).

Se il valore del bene donato va quantificato al momento dell'apertura della successione, non sono però irrilevanti, ai fini del computo del detto valore, miglioramenti che abbiano interessato l'immobile fino a quel momento. Stabilisce infatti l'art. 748 c.c. che si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'apertura successione. Ciò significa, in concreto, che il valore del bene al momento dell'apertura della successione debba essere ridotto in ragione del valore delle migliorie apportate al bene.

Nel caso di alienazione l'art. 749 c.c. dispone, poi, che i miglioramenti fatti dall'acquirente vadano computati nei termini indicati.

Le regole poste dagli artt. 748 e 749 c.c. (che riguardano anche le spese straordinarie e deterioramenti occorsi per colpa del donatario, che qui non rilevano) sono comunemente ritenute espressione dei principi generali che reggono il possesso di buona fede (art. 1150 c.c.) e, più in generale, di quelli in tema di indebito arricchimento. In particolare, il rimborso dei miglioramenti è reso necessario dal rilievo per cui non sarebbe ragionevole imporre al donatario di conferire un valore che non è riferito all'originaria consistenza della res donata, ma che dipende, piuttosto, da iniziative da lui assunte (nel caso di miglioramenti eseguiti a sua cura e spese) o da interventi di terzi che abbiano inteso favorirlo (nel caso in cui i miglioramenti siano apportati da altri: la giurisprudenza - cfr. Cass. 18 giugno 1981, n. 4009 - infatti riconosce che la norma di cui all'art. 748 c.c. trovi applicazione anche nel caso di miglorie eseguite da terzi).

Le miglorie di cui agli artt. 748 e 749 c.c. si identificano in quelle opere che si incorporino nel fondo ed aumentino le opere esistenti, ovvero ne migliorino l'efficienza (Cass. 5 ottobre 1974, n. 2621); movendo poi dal rilievo per cui la relazione al libro III del codice civile indica come miglioramenti la liberazione della cosa da pigni, ipoteche, oneri reali, servitù (e che si era perciò ritenuto superfluo riprodurre nel codice l'art. 546 del progetto della commissione reale che riconosceva al possessore di diritto a indennità per le spese fatte per realizzare tali liberazioni), questa S.C. ha identificato una migloria anche nell'affrancazione del fondo enfiteutico, sempreché il donatario provi di avervi provveduto a propria cura e spese (Cass. 23 gennaio 1991, n. 649).

E' escluso, invece, che possano costituire miglorie le vicende che non abbiano alcuna attinenza alle evenienze descritte, come l'acquisizione, da parte del fondo, di una attitudine edificatoria prima mancante. Il mutamento della destinazione urbanistica del fondo non dipende da un'attività del donatario o del terzo che è diretta a incrementare il valore del bene: non è correlativo a un esborso del donatario o all'arricchimento, corrispondente al valore delle opere realizzate, che il terzo abbia voluto porre in essere in favore di quel soggetto; essa non risponde, quindi, alla finalità che sottende il regime dei miglioramenti della res donata.

Vero è, invece, che tale mutamento della destinazione del bene costituisce una variabile economica da tenere in conto ai fini della stima del bene al momento dell'apertura della successione. Sul punto, questa Corte ha infatti ritenuto che poiché ai fini della determinazione della quota di eredità riservata al legittimario il valore dell'asse ereditario residuo e dei beni donati in vita dal de culus va calcolato al momento dell'apertura della successione, anche l'inizio di un procedimento di trasformazione urbanistica è di per sé sufficiente ad incidere sul valore di mercato di un immobile compreso nell'area oggetto dello strumento urbanistico (Cass. 24 novembre 2009, n. 24711).

D'altro canto, la soluzione indicata da parte ricorrente conduce alla inaccettabile conseguenza per cui, a fronte di un medesimo fatto (il mutamento della destinazione urbanistica del fondo), la collazione avrebbe ad oggetto il valore di mercato del bene, nel caso in cui questo sia rimasto nella disponibilità del donatario, e il valore del bene al netto dell'incremento

determinato dalla sopraggiunta vocazione edificatoria del fondo, nel caso in cui questo sia stato invece alienato.

Rimane quindi confermato che, anche nell'ipotesi di alienazione del bene - il quale abbia subito un incremento di valore per effetto di una destinazione edificatoria insussistente al momento del trasferimento il bene debba essere stimato, ai fini della collazione, facendo riferimento al momento in cui si apre la successione.

Né è fondata la questione di costituzionalità oggetto del sesto motivo. La violazione del principio di eguaglianza non sussiste, dal momento che l'alienazione del fondo (situazione che l'istante lamenta essere associata nel medesimo trattamento normativo riservato alla conservazione del bene da parte del donatario) è vicenda che dipende da una evenienza estrinseca e occasionata dalla libera scelta dell'interessato. Va qui rammentato che non danno luogo a un problema di costituzionalità le disparità derivanti da circostanze contingenti e accidentali, riferibili non alla norma considerata nel suo contenuto precettivo, ma semplicemente alla sua concreta applicazione (C. cost. 13 giugno 1997, n. 175).

D'altra parte, il donatario, nel cedere l'immobile, accetta il rischio delle modificazioni del prezzo di mercato che possano determinarsi prima dell'apertura della successione (modificazioni che, oltretutto, nel caso in esame, erano apprezzabili al momento della vendita: cfr. sentenza impugnata, pag. 6).

I due motivi vanno quindi disattesi.